

**Patrimoni.** Le indicazioni della circolare 48/E diffusa l'altro ieri dall'agenzia delle Entrate

# Sui trust tassazione in anticipo

## Il prelievo scatta senza attendere il trasferimento dei beni

Angelo Busani

La pratica professionale trova nella circolare 48/E dell'agenzia delle Entrate (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) molte indicazioni specifiche legate alla materia del trust con le quali confrontarsi. In particolare può essere utile una ricognizione della ricostruzione che la circolare fa dell'istituto del trust.

**Le coordinate**

Innanzitutto, secondo le Entrate, la nuova normativa (articolo 2, commi dal 47 al 49, del dl 262/2006, convertito in legge 286/2006) tassa l'istituzione del vincolo di destinazione in sé (e

rolare precisa che nei trust istituzionalmente privi di beneficiario (i cosiddetti trust "di scopo": ad esempio, un trust caritatevole) «l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti"». Inoltre si spiega che quando oggetto di trasferimento mediante il trust sono quote o aziende, e il beneficiario è un discendente, vi è esonerazione da tassazione; e che quando oggetto di trasferimento sono beni immobili, le imposte ipotecarie e catastali vanno pagate sia nel passaggio tra disponente e trustee sia nel passaggio tra trustee e beneficiari, poiché, in entrambi i casi, si tratta di effettuare formalità nei pubblici registri.

**Rilievi**

Almeno un paio di considerazioni critiche sorgono però spontaneamente: visto che in passato (l'ultima volta anche durante Telefisco 2007) si è sempre detto che non era tassabile l'istituzione del vincolo in sé, quanto solo quel vincolo che avesse comportato trasferimento di diritti, si tratta di capire come il pensiero ministeriale espresso dalla circolare n. 48/E impatti ora sugli atti istitutivi di vincoli di destinazione in generale (e cioè quelli di cui all'articolo 2645-ter del codice civile) e su quei particolari vincoli di destinazione che si originano con la convenzione matrimoniale di fondo patrimoniale e con l'accettazione di eredità con beneficio di inventario, da sempre pacificamente tassati con imposta fissa.

L'altra considerazione concerne poi il caso del trust istituito per realizzare una liberalità in capo a un beneficiario il cui nome però non sia svelato, in quanto, ad esempio, il disponente si riserva di nominarlo in epoca posteriore all'atto istitutivo oppure, altro esempio, il disponente ne ha lasciato la designazione ad altri

oggetti (il trustee, il protector, eccetera). Ebbene, in questo caso non abbiamo un trust per sua natura privo di beneficiari, come è il trust di scopo (cui, come visto sopra, la circolare affibbia la tassazione massima), ma un trust per sua natura finalizzato a un beneficiario che però non è ancora individuato.

Che aliquota (e che franchigia) applicare a questo caso? È un caso da trattare come il trust di scopo? (e quindi la circolare non ne parla perché è argomento da ritenere "assorbito" nell'altro?). La risposta non può essere che negativa: in altri casi in cui mancano gli elementi per l'applicazione della tassazione, la legge consente il rinvio del prelievo al momento in cui si renderanno disponibili gli elementi per effettuare il calcolo. Si pensi ad esempio al caso dell'atto sottoposto ad approvazione od omologazione ex articolo 27 dpr 131/1986. Ancora migliore è l'esempio della condizione sospensiva: fino a quando essa non si verifica, la tassazione non scatta (articoli 19 e 27 dpr 131/1986, applicabili anche all'imposta di donazione ai sensi dell'articolo 60 del Dlgs 346/1990).

In altri termini: non può essere che un trust con beneficiari da nominare sia tassato con l'aliquota massima e senza franchigia (salvo poi farsi luogo a rimborsi - magari dopo anni e anni - se mutano i presupposti per determinare aliquota e franchigia); l'interpretazione più corretta è invece quella secondo cui il trust con beneficiario da determinare va considerato fiscalmente sottoposto alla condizione sospensiva di questa nomina, con la conseguenza che l'atto istitutivo del vincolo (che beninteso è da subito valido ed efficace) viene tassato con imposta fissa, salvo poi applicarvi l'imposta proporzionale nel momento in cui vi sia l'atto di nomina del beneficiario.

### Il fisco all'opera

Come scatta la tassazione del trust

TASSAZIONE	ALIQUOTA
<b>TRUST AUTODICHIARATO</b>	
Imposta di donazione	Aliquota e franchigia dipendono dal rapporto tra disponente e beneficiario
<b>TRUST DI SCOPO</b>	
Imposta di donazione	Aliquota 8% senza franchigia
<b>TRUST IMMOBILIARE</b>	
Imposta ipotecaria e catastale sia nel passaggio tra disponente e trustee sia nel passaggio da trustee e beneficiario	Imposta ipotecaria = 2% Imposta catastale = 1%
<b>TRUST COMPORTANTE IL TRASFERIMENTO DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI</b>	
Esente se i beneficiari sono i discendenti del disponente	---
<b>TRUST CON BENEFICIARI DICHIARATI</b>	
Imposta di donazione	Aliquota e franchigia dipendono dal rapporto tra disponente e beneficiario
<b>TRUST CON BENEFICIARI NON DETERMINATI*</b>	
Imposta fissa di registro	L'imposta di donazione si applica al momento di nomina del beneficiario

\* I casi riportati in tabella sono desunti dalla circolare 48/E del 2007 dell'agenzia delle Entrate, tranne l'ultimo che è da attribuire all'autore dell'articolo accanto

Maurizio Caprino  
Alberto Gardina  
MILANO

La Polizia locale di Milano non applicherà le indicazioni del ministero dell'Interno sul sequestro del veicolo seguite alla stretta appena introdotta dal decreto Bianchi (Dl 117/07, in vigore da sabato scorso). Cominciano quindi a produrre i primi effetti pratici le perplessità che circolavano nei giorni scorsi tra gli operatori di polizia sulla correttezza giuridica e la concreta applicabilità di alcuni aspetti del decreto. Nel frattempo, sorge un ulteriore dubbio sulle sanzioni da comminare agli stranieri che circolano da oltre un anno in Italia senza aver convertito la propria patente.

### INCONGRUENZE

Le sanzioni penali devono convivere con il fermo amministrativo del veicolo che le norme non hanno abolito

Il problema del sequestro si pone in due casi: le nuove sanzioni penali per la guida senza patente (che devono "convivere" col fermo amministrativo del veicolo, previsto dalla versione precedente dell'articolo 116 del Codice della strada e non abolito dal Dl 117/07) e il fermo amministrativo del mezzo introdotto dal decreto quando un conducente in stato d'ebbrezza causa un incidente (l'alcol alla guida è invece un reato). Le incongruenze tra procedure penali e amministrative erano state subito percepite dal ministero dell'Interno, che già nella circolare del 3 agosto (di cui qui sotto completiamo la pubblicazione) aveva indica-

to una soluzione: arrivare al fermo non tramite il sequestro amministrativo previsto dal Codice della strada, ma tramite il sequestro penale preventivo previsto dall'articolo 321 del Codice di procedura penale. Ma quest'ultima norma inasprita richiede la presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, qualifica che non sempre gli agenti di pattuglia hanno; quindi, si rischia di allungare i tempi degli interventi in attesa dell'ufficiale. Inoltre, questi hanno solo 48 ore per trasmettere il suo rapporto al pubblico ministero, che poi potrà anche disporre subito la restituzione del veicolo, se ritiene non sussistano ragioni preventive (l'articolo 321 lo riconosce solo se c'è rischio di reiterazione del reato o di aggravamento delle sue conseguenze); in caso contrario, tutto va al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere entro altre 48 ore. Dunque, contrariamente al sequestro amministrativo, quello penale preventivo potrebbe essere revocato in pochi giorni (non a caso è sempre effettuato raramente d'iniziativa delle forze di polizia) e quindi il fermo del veicolo non sarebbe applicabile. Così alcuni corpi di polizia hanno già chiesto agli uffici giudiziari locali di concordare una prassi per evitare di lavorare a vuoto; a Milano, in attesa di una risposta, i vigili applicheranno il sequestro amministrativo, come stabilito dalla circolare interna n. 14 emanata ieri.

Quanto alla mancata conversione della patente, l'articolo 136 comma 6 del Codice della strada la punisce con le «sanzioni amministrative...previste per chi guida senza essere munito della patente». Ma col Dl 117/07 quelle sanzioni sono state sostituite da altre penali e appare arduo applicarle.

### CONTRO I RECIDIVI

## Per la severità manca l'archivio

Sempre più severi con i recidivi, ma solo a parole. Da una parte, il decreto Bianchi (Dl 117/07) aumenta i casi in cui scattano sanzioni più pesanti quando un guidatore commette la stessa infrazione nel giro di due anni; dall'altra, però, non è stato ancora messo in piedi un archivio nazionale consultabile in tempo reale da tutte le forze di polizia per individuare i recidivi. Eppure già quattro anni fa, assieme all'entrata in vigore della patente a punti, il Codice aveva dato una stretta sulle recidive: nel frattempo si è fatto poco per tradurla in pratica.

Il Dl 117/07 aggrava le sanzioni per chi viene colto per la seconda volta in un biennio a superare di oltre 40 orari i limiti di velocità, guida senza patente o sotto l'effetto di alcol o droga o col cellulare in mano. Dall'estate 2003, trattamento analogo è previsto per altre infrazioni, come sorpasso pericoloso, passaggio col rosso, mancata precedenza eccetera. Ma l'unico archivio dove ci potrebbe essere traccia di tutte le infrazioni commesse, quello della Motorizzazione, non è aggiornato (passano anche anni prima che tutte le forze di polizia vi carichino i propri verbali). Inoltre, le Polizie locali non possono consultarlo, per cui chi viene multato dai vigili di un Comune non apparirà mai recidivo ai loro colleghi del paese limitrofo.

M.Cap.

**Antiriciclaggio.** Alle Camere le osservazioni sullo schema

# L'uso ampio dei dati fiscali lascia perplessi i ragionieri

Laura Cavestri  
MILANO

L'utilizzo sistematico della schedatura dei clienti a fini antiriciclaggio per combattere l'evasione mette i professionisti a rischio ritorsioni. «Se la segnalazione su operazioni sospette fa scattare un accertamento di polizia tributaria, il cliente onesto, come minimo,

della cosiddetta III direttiva antiriciclaggio (2005/60/Ce). Osservazioni inviate ieri alle commissioni Giustizia, Finanze, Bilancio e Politiche comunitarie della Camera e a quelle Bilancio, Finanze, Affari costituzionali, Giustizia e Politiche dell'Unione del Senato. E accompagnate da una richiesta di convocazione in audizione dello stesso Consiglio nazionale.

I ragionieri chiedono innanzitutto di sopprimere gli articoli 6, 8 e 36 che prevedono l'utilizzo di informazioni tratte da banche dati di natura fiscale. La diretta utilizzabilità dei dati sensibili contenuti nell'anagrafe tributaria, sono, per i ragionieri, solo formalmente motivati dal contrasto al riciclaggio e sostanzialmente diretti alla lotta al sommerso. Ma se da una segnalazione di operazione sospetta nasce un accertamento tributario, il cliente ha diritto ad accedere agli atti che hanno originato il verbale.

La perdita del cliente o la ritorsione, per i ragionieri, ri-

schiano di «compromettere la sicurezza personale» del professionista. La categoria contesta anche l'assimilazione di revisori, contabili esterni e consulenti tributari ai professionisti iscritti agli Albi, isolati ad avere organismi di controllo che devono vigilare «nell'ambito dell'esercizio della funzione disciplinare».

Mai ragionieri chiedono perimetri netti per delineare l'ambito di applicazione della direttiva alle loro funzioni. Esplicitando, suggeriscono, «quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale di revisori, contabili esterni e consulenti tributari» (per evitare successive interpretazioni dell'Ufficio italiano cambi nel delineare le eccezioni). E ancora, l'esclusione dei componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato di controllo di gestione. Infine, tutte le volte che la prestazione riguarda «la costituzione, gestione o amministrazione di società, trust o soggetti giuridici analoghi».

**Previdenza.** Adepp in assemblea

# Casse, «proiezioni non oltre 30 anni»

ROMA

Ripartire a 30 anni (dagli ipotizzati 50) i termini di riferimento per l'equilibrio del sistema previdenziale nei bilanci attuariali. Tendere conto delle caratteristiche proprie di ogni singola categoria professionale, a cominciare da indici demografici, redditi professionali e redditività patrimoniale.

Ma i ragionieri chiedono perimetri netti per delineare l'ambito di applicazione della direttiva alle loro funzioni. Esplicitando, suggeriscono, «quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale di revisori, contabili esterni e consulenti tributari» (per evitare successive interpretazioni dell'Ufficio italiano cambi nel delineare le eccezioni). E ancora, l'esclusione dei componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato di controllo di gestione. Infine, tutte le volte che la prestazione riguarda «la costituzione, gestione o amministrazione di società, trust o soggetti giuridici analoghi».

zio de Tilla, per protestare contro lo schema di decreto di Lavoro ed Economia, che ridisegna i criteri dei bilanci tecnici (si veda «Il Sole-24 Ore» del 7 agosto).

La formalizzazione delle proposte però avverrà nel prossimo incontro, convocato per il 24 agosto, che verrà poi presentata in audizione alla Camera il prossimo 10 settembre. Le Casse hanno una demografia propria dalla quale non si può prescindere - ha affermato de Tilla - e che riflette l'appello di alcune categorie o il fatto che alcune vanno a morire, così come possono essere strutturate a platea programmata».

Sulla redditività patrimoniale, l'Adepp poi chiede una valutazione su una media di cinque o sette anni dei rendimenti, senza però vincolarli a una le proiezioni a un tasso d'interesse basso e comunque "aggianciato" al parametro adottato per il debito pubblico.

### Le circolari

## Il «no» al test sull'alcol fa rischiare la patente

**Concludiamo la pubblicazione della circolare del ministero dell'Interno, dipartimento Pubblica sicurezza, del 3 agosto 2007 avente per oggetto: «Decreto legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni operative per garantire l'immediata applicazione».**

**6.2. Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.** La nuova formulazione dell'articolo 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già contenute nell'ultima parte dello stesso comma abrogato dell'articolo 186, Codice della strada, che consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo. La diversa previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti alla Polizia giudiziaria e allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato a ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non c'è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo il veicolo ai sensi dell'articolo 321, Codice di procedura penale.

In analogia a quanto sopra osservato per l'articolo 186, Codice della strada, è possibile prevedere che il veicolo condotto da persona sotto l'effetto di stupefacenti e in assenza di altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell'articolo 321, Codice di procedura penale, ove non sia possibile provvedere diversamente.

**6.3. Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi ai controlli**

**alcolemico o di uso di stupefacenti.** Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lettera c) e 2 lettera d) depenalizzano il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti.

Conformemente ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli articoli 186, comma 7 e 187, comma 8, costruisce un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una valenza adeguata alla gravità dell'illecito. Perciò, accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l'applicazione della sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia, può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea all'illecito.

Gli illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

**6.4. Modifiche al regime sanzionatorio dell'articolo 187, Codice della strada.** Come l'articolo 186, Codice della strada, anche l'articolo 187, Codice della strada, è stato oggetto di un significativo inasprimento delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in stato di alterazione dopo avere assunto stupefacenti. Valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della modifica dell'articolo 186 an-

che per quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo conseguente all'accertamento del reato in occasione di un incidente stradale.

**6.5. Ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari.** L'accertamento dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti richiede necessariamente l'effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di alterazione. In tali circostanze, quando l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all'accertamento dello stato di alterazione, possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni.

La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di applicazione si rinvia all'articolo 216, Codice della strada, può essere disposta solo quando lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi e per l'esito positivo di precedenti accertamenti qualitativi di screening.

La stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l'ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del ricovero.

2 - Fine

**Professioni e Testo unico.** Interpello sull'autovettura

# La deduzione «frena» il medico

Emanuele Pistone

L'agenzia delle Entrate con risoluzione n. 190 del 27 luglio 2007 (si veda «Il Sole-24 Ore» del giorno successivo) interviene su quale sia l'ambito di applicazione delle disposizioni al comma 8 dell'articolo 37-bis Dpr 600/1973, che regolano l'istanza per la disapplicazione di norme volte contrastare comportamenti elusivi. Analoga istanza può essere presentata per chiedere la non applicazione di norme che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse nell'ordinamento tributario.

Nel caso della risoluzione un lavoratore autonomo (per la precisione un medico) ha chiesto di poter disapplicare il disposto dell'articolo 164 del Tuir, che prevede una deduzione limitata al 25% delle spese per uso dell'autovettura nell'esercizio dell'attività lavorativa.

### LE MOTIVAZIONI

I limiti agli sconti per l'utilizzo sono da attribuire solo a ragioni di gettito e non a possibili violazioni

Il medico ha spiegato (documentando le proprie affermazioni) che l'utilizzo dell'autovettura per esigenze strettamente connesse alla propria attività lavorativa evidenzia un rapporto tra chilometri effettuati a tale scopo rispetto a quelli complessivamente percorsi di gran lunga superiore al 25 per cento.

L'agenzia delle Entrate ha tuttavia precisato che le disposizioni contemplate nel comma 8 dell'articolo 37-bis sono state scritte per introdurre nell'ordinamento tributario un principio di civiltà giuridica e di pari opportunità

tra fisco e contribuenti. Di conseguenza, le disposizioni in questione sono applicabili alla sola ipotesi di norme anti elusive e non di quelle che tendono a contrastare l'evasione d'imposta. E, sempre secondo il parere dell'Agenzia, le disposizioni limitative della deduzione dei costi auto sono norme riconducibili alla volontà del legislatore di evitare un'evasivo utilizzo privatistico del bene e quindi non possono formare oggetto di istanza disapplicativa.

Al riguardo si possono muovere alcune considerazioni in parte critiche. Innanzitutto le disposizioni in questione non appaiono scritte né per ridurre l'evasione né per limitare fenomeni di elusione, ma dipendono molto banalmente da ragioni di gettito.

Se l'obiettivo - come ritiene l'agenzia - era quello di limitare evasivi utilizzi privatistici dell'autovettura appare quanto mai stridente che le percentuali vengano modificate in continuazione e con effetto retroattivo.

Inoltre la norma contenente la presentazione dell'istanza anche per chiedere la disapplicazione di disposizioni che tendono a limitare anche le semplici deduzioni. Ed è fuori da ogni dubbio che l'articolo 164 limita la deduzione di taluni costi: quelli delle autovetture. Semmai il problema non è giuridico bensì documentale e cioè quale documentazione debba produrre il contribuente per dimostrare l'uso dell'autovettura in misura superiore rispetto a quanto forfetariamente stabilito dal legislatore.